



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima)

Il Presidente

ha pronunciato il presente

DECRETO

sul ricorso numero di registro generale 10057 del 2024, proposto da Emilia Putignano, rappresentata e difesa dall'avvocato Gianluca Prete, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

- Ministero della Giustizia;
- Ministero della Giustizia, Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi Direzione Generale del Personale e della Formazione;
- Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per la Funzione Pubblica;
- Presidenza del Consiglio dei Ministri;
- Commissione Interministeriale Ripam;
- Formez Pa;

in persona dei rispettivi legali rappresentanti, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria *ex lege* in Roma, alla Via dei Portoghesi, n. 12;

nei confronti

Ezio Tripiano, Letizia Trasatti, non costituiti in giudizio;

per l'annullamento

- del provvedimento prot. m_dg.DOG.27/06/2024.0011397.ID del 27.6.2024, con cui il Ministero della Giustizia, in parte qua, ha disposto “...che a vantaggio dei Distretti di Corte d'appello di Brescia, Genova e Trieste, saranno rispettivamente utilizzate ai fini dello scorrimento le graduatorie dei Distretti di Corte d'appello di Bologna, Firenze e Venezia” nonché degli elenchi annessi al provvedimento de quo afferenti proprio gli idonei di Bologna Firenze e Venezia ammessi allo scorrimento anche per i distretti di Brescia Genova e Trieste;

- nonché – in via subordinata – dell'avviso pubblico in relazione all'art. 8 qualora sia interpretato nel senso di prevedere l'applicazione dell'art. 14, comma 11, del decreto-legge n. 80 del 2021, nella sua stesura originaria e quindi non nel testo *ratione temporis* vigente;

- nonché di ogni atto antecedente, preparatorio, preordinato, presupposto e/o conseguente, anche infra-procedimentale e comunque connesso a quello impugnato anche se non conosciuto;

e quindi per l'accertamento

del diritto della ricorrente all'assunzione a tempo determinato presso uno dei Distretti di Corte d'Appello di Brescia, Genova e Trieste per effetto dello scorrimento corretto delle graduatorie in virtù della esatta applicazione del bando di concorso nonché dell'art. 14, comma 11, del decreto-legge n. 80 del 9 giugno 2021, convertito in legge del 6 agosto 2021 n. 113, come modificato dall'articolo 33 del decreto-legge del 1° marzo 2022 n. 17, convertito in legge n. 34 del 27 aprile 2022, come successivamente ulteriormente modificato dall'articolo 22 del decreto-legge del 2 marzo 2024 n. 19, convertito in legge n. 56 del 29 aprile 2024;

e per la condanna

delle Amministrazioni resistenti, ognuno per quanto di propria competenza ad emettere nuovo provvedimento di scorrimento delle graduatorie, ed acquisite le

necessarie manifestazioni di interesse, a porre in essere quanto necessario per risolvere il rapporto giuridico instaurato con altro partecipante idoneo in luogo di quello che avrebbe dovuto essere costituito con la deducente, con conseguente *restitutio in integrum* giuridica ed economica della carriera della Dott.ssa Putignano con liquidazione di tutte le somme corrispondenti al trattamento retributivo di cui avrebbe dovuto godere dal 30 giugno 2024 o da altra data ritenuta di giustizia, il tutto oltre interessi e rivalutazione da calcolarsi sino all'effettivo soddisfo ed oltre che al versamento dei dovuti contributi e quant'altro dovuto per legge.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Vista la richiesta, dalla parte ricorrente avanzata in data 5 novembre 2024, con la quale si chiede integrarsi il contraddittorio *“nei confronti di tutti i partecipanti al concorso che sono risultati idonei ed inseriti nelle graduatorie relative in particolare i distretti di Corte d'Appello di Brescia, Genova, Trieste, Bologna, Firenze e Venezia, essendo tutti potenziali controinteressati all'accoglimento del ricorso in considerazione”*;

Altresì rilevato che la stessa ricorrente, ritenendo sussistere *“i presupposti di cui al comma 4 dell'art. 41 del c.p.a. nonché del comma 3 dell'art. 49 c.p.a. per autorizzare la notifica per pubblici proclami ex artt. 150 c.p.c. e 50 disp att. al c.p.c., risultando la notifica nei modi ordinari del proposto ricorso, sommamente difficile sia per il rilevante numero di destinatari sia per la difficoltà di identificarli tutti”*, ha chiesto consentirsi l'integrazione del contraddittorio attraverso la notifica del ricorso per pubblici proclami, ex art. 49 c. 3 c.p.a.;

Visto il comma 4 dell'art. 41 c.p.a., il quale prevede che, *“quando la notificazione del ricorso nei modi ordinari sia particolarmente difficile per il numero delle persone da chiamare in giudizio il presidente del tribunale o della sezione cui è assegnato il ricorso può disporre, su richiesta di parte, che la notificazione sia effettuata per pubblici proclami prescrivendone le modalità”*;

Preso atto di quanto dalla parte come sopra esposto;

Ritenuto che occorra, pertanto, ai sensi degli artt. 41, comma 4, 27, comma 2, e 49 c.p.a, autorizzare l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i controinteressati, per pubblici proclami sul sito web dell'amministrazione, con le seguenti modalità:

a) pubblicazione di un avviso sul sito web istituzionale del Ministero della Giustizia, dal quale risulti:

- 1.- l'autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede ed il numero di registro generale del ricorso;
2. - il nome della parte ricorrente e l'indicazione dell'amministrazione intimata;
- 3.- gli estremi dei provvedimenti impugnati e un sunto dei motivi di ricorso;
- 4.- l'indicazione dei controinteressati;
- 5.- l'indicazione che lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito www.giustizia-amministrativa.it attraverso le modalità rese note sul sito medesimo;
- 6.- l'indicazione del numero del presente decreto, con il riferimento che con esso è stata autorizzata la notifica per pubblici proclami;
7. - il testo integrale del ricorso introduttivo.

b) In ordine alle prescritte modalità, il Ministero della Giustizia ha l'obbligo di pubblicare sul proprio sito istituzionale – previa consegna, da parte ricorrente, di copia del ricorso introduttivo e del presente decreto – il testo integrale del ricorso stesso e del presente decreto, in calce al quale dovrà essere inserito un avviso contenente quanto di seguito riportato:

- a.- che la pubblicazione viene effettuata in esecuzione del presente decreto (di cui dovranno essere riportati gli estremi);
- b.- che lo svolgimento del processo può essere seguito sul sito www.giustizia-amministrativa.it dalle parti attraverso le modalità rese note sul sito medesimo.

Si prescrive, inoltre, che il Ministero della Giustizia:

- c.- non dovrà rimuovere dal proprio sito, sino alla pubblicazione della sentenza definitiva di primo grado, tutta la documentazione ivi inserita e, in particolare, il

ricorso, il presente decreto, l'elenco nominativo dei controinteressati, gli avvisi;
d.- dovrà rilasciare alla parte ricorrente un attestato, nel quale si confermi l'avvenuta pubblicazione, nel sito, del ricorso, del presente decreto e dell'elenco nominativo dei controinteressati integrati dai su indicati avvisi, reperibile in un'apposita sezione del sito denominata "atti di notifica"; in particolare, l'attestazione di cui trattasi recherà, tra l'altro, la specificazione della data in cui detta pubblicazione è avvenuta;

e.- dovrà, inoltre, curare che sull'*home page* del suo sito venga inserito un collegamento denominato "Atti di notifica", dal quale possa raggiungersi la pagina sulla quale sono stati pubblicati il ricorso e il presente decreto.

Dette pubblicazioni dovranno essere effettuate, pena l'improcedibilità del ricorso, nel termine perentorio di giorni 30 (trenta) dalla comunicazione del presente decreto, con deposito della prova del compimento di tali prescritti adempimenti presso la Segreteria della Sezione entro il successivo termine perentorio di giorni 10 (dieci), decorrente dal primo adempimento.

A mezzo di separato provvedimento collegiale, verranno liquidati, in favore del Ministero della Giustizia, gli oneri conseguenti all'espletamento dell'incombente come sopra disposto, previo deposito in atti, a carico della stessa Amministrazione, di una documentata evidenza, suscettibile di dare contezza della commisurazione dei costi sostenuti, ai fini della pubblicazione anzidetta;

P.Q.M.

accoglie, nei termini di cui in motivazione, la richiesta di notificazione dell'atto introduttivo del presente giudizio a mezzo di pubblici proclami.

Il presente decreto sarà eseguito dall'Amministrazione ed è depositato presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma il giorno 5 novembre 2024.

Il Presidente
Roberto Politi

IL SEGRETARIO